



# *Ministero della Transizione Ecologica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**DI CONCERTO CON**

# *Ministero della Cultura*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 per effetto del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia la propria denominazione in Ministero della cultura;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla ERG Wind 2000 S.r.l. e ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. con nota del 18 aprile 2019, acquisita con prot.10054/DVA del 18 aprile 2019, relativa al progetto del "Parco eolico localizzato nel Comune di Carlentini (SR) con cavidotto interrato e sottostazione nel Comune di Sortino (SR), progetto di smantellamento di 38 dei 57 aerogeneratori esistenti ed installazione di 18 nuovi aerogeneratori di potenza pari a 5,5 MW";

**CONSIDERATO** che il progetto è compreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II, punto 2) alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 "*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*" sottoposte, ai sensi dell'articolo 23, del medesimo decreto, a procedura di valutazione di impatto ambientale in sede statale;

**VISTA** la nota prot. 11912/DVA del 13 maggio 2019, con la quale è stata comunicata la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 13 maggio 2019, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza ai fini della consultazione del pubblico;

**PRESO ATTO** che il progetto oggetto dell'istanza riguarda la modifica di un parco eolico esistente attraverso:

a) lo smantellamento di n.38 aerogeneratori da 0,85 MW, il mantenimento di n.19 aerogeneratori da 0,85 MW e la costruzione di n.18 nuovi aerogeneratori da 5,5 MW ciascuno. In esito a tali modifiche per come proposto il parco eolico sarà composto da n.37 aerogeneratori per una potenza complessivamente installata di 115,15 MW;

b) il nuovo impianto, come quello che in parte verrà dismesso, insisterà sempre nel territorio del Comune di Carlentini con le opere accessorie nel Comune di Sortino, in provincia di Siracusa, nella Regione Sicilia;

**PRESO ATTO** che il proponente ha dichiarato che il progetto potrebbe interferire con le aree SIC-ZSC ITA090009 “Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino”, SIC-ZSC ITA090015 “Torrente Sapillone”, SICZPS ITA090022 “Bosco Pisano”, SIC-ZPS ITA090024 “Cozzo Ogliastri”, SIC-ZPS ITA090023 “Monte Lauro”, SIC-ZPS ITA090020 “Monti Climiti”, SIC-ZPS ITA090019 “Cava Cardinale”, ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997;

**VISTA** la nota DVA/18778 del 18/07/2019 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, oggi Direzione Generale valutazioni ambientali, ha trasmesso la richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS prot. CTVA/2638 dell’11 luglio 2019, acquisita in pari data con prot. n. DVA/17966;

**VISTA** la richiesta di integrazioni del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Direzione Generale ed archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V con nota prot. 20482-P del 23 luglio 2019, acquisita al prot. DVA/19245 del 23 luglio 2019;

**VISTA** la documentazione integrativa fornita in data 7 novembre 2019 a fronte della richiesta della ex Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. n. 18778/DVA del 18 luglio 2019;

**VISTA** la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 15 novembre 2019, dell’avviso relativo alla presentazione della citata documentazione integrativa ai fini della consultazione del pubblico;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, è pervenuta una osservazione da parte del pubblico nonché i pareri da parte del Libero Consorzio comunale di Siracusa e del Comune di Carlentini, che sono stati considerati, unitamente alle controdeduzioni del proponente, nel parere della Commissione n. 3256 del 31 gennaio 2020;

**ACQUISITO** in data 11/02/2020 al prot. MATTM/9160 il parere positivo con condizioni ambientali n. 3256 del 31 gennaio 2020 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, con il quale la Commissione Tecnica ha stabilito, tra l’altro, che “l’esito della Valutazione di incidenza ritiene che il progetto non incide negativamente sull’integrità dei siti Natura 2000 collocati entro una distanza di 10 km dall’area di intervento”;

**ACQUISITO** in data 19/08/2020 al prot. MATMM/65021 il parere positivo con condizioni ambientali n. 23800 del 10 agosto 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

**CONSIDERATO** che con nota MATTM/44967 del 29 aprile 2021 la DG CRESS ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto lo schema di decreto di compatibilità ambientale, redatto sulla base dei pareri della CTVA e del MIC, al fine della sottoscrizione dello stesso da parte del Ministro del MATTM;

**VISTO** il ricorso proposto dalle società Erg Wind Sicilia 3 e Erg Wind 2000 S.r.l. a mezzo del quale è stato impugnato il provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio, Servizio V, prot. n. 0023800-P del 10 agosto 2020, avente ad oggetto la “Procedura di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 152/2006 relativa al parco eolico localizzato nel Comune di Carlentini (SR) con cavidotto interrato e sottostazione nel Comune di Sortino (SR), progetto di smantellamento di 38 dei 57 aerogeneratori esistenti ed installazione di 18 nuovi aerogeneratori di potenza pari a 5,5 MW – Proponenti ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. ed Erg Wind 2000 S.r.l.” recante il parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, nella parte in cui ivi si escludono da detta valutazione favorevole “gli aerogeneratori R-CA 01, R-CA 02, R-CA 03, R-CA 04, R-CA 05, R-CA 06 ed R-CA 07”.

**VISTA e CONSIDERATA** la sentenza del TAR Sicilia n.1611/2021 con la quale è stato accolto il ricorso della Erg Wind Sicilia 3 e Erg Wind 2000 S.r.l., ritenendo il TAR Sicilia ‘...che la competenza dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel procedimento in questione – fondata sull’art.7bis c.4 del D.Lgs.152/2006, ‘ha finito per invadere in concreto l’ambito riservato alla competenza esclusiva dell’Amministrazione regionale (per quanto sopra) nella materia de qua. ed è stato annullato l’atto impugnato nella parte avversata, vale a dire nella parte in cui è stata esclusa la favorevole valutazione di compatibilità ambientale per sette aerogeneratori;

**CONSIDERATO** che in data 1.06.2021, prot.16285, l’Ufficio del Gabinetto del Ministero della Cultura ha restituito alla DG CRESS il predetto schema di decreto non firmato dal Ministro in ragione della Sentenza n.1611/2021 del TAR Sicilia che, in accoglimento del ricorso presentato dalla Società proponente, ha annullato *nella parte avversata* il citato parere del MIC;

**VISTA** la nota prot. 23459 del 28 ottobre 2021 con la quale il Capo di Gabinetto del MiTE ha chiesto al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri la rimessione della questione alla deliberazione del consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. C-bis della legge n. 400 del 1988;

**CONSIDERATO** che il Ministero della Cultura ha impugnato avanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana la sentenza del TAR Sicilia n. 1611/2021 con ricorso RG n. 799 del 2021;

**CONSIDERATO** che con nota del 26/12/2021, prot. n. 33293, acquisita al prot. MATTM/132289 del 26 novembre 2021, l'Ufficio del Gabinetto del Ministero della cultura ha rappresentato al Capo di Gabinetto del MiTE - a seguito della nota prot. n. 23458 del 28 ottobre 2021 di invito a valutare la necessità di riformulare il parere di competenza emanato nell'ambito della procedura di VIA in esame, nei termini definiti dalla sopracitata sentenza del TAR di Catania n.1611 del 17 maggio 2021, nonché della nota prot. 23459 di pari data con la quale era stata richiesta la rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (L.440/88 art.5) - che: “[...] viste le valutazioni espresse dalla competente Direzione Archeologia, belle arti e paesaggio e dall'ufficio legislativo con le note 38977 del 19 nov 21 e n. 33174 del 25 nov 21, si comunica che l'avviso della suddetta Direzione Generale è di non riformulare il parere tecnico istruttorio nelle more dell'esito dell'udienza di appello presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana, fissata per il 16 marzo 2022”;

**VISTA e CONSIDERATA** la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana n. 648/2022 del 30 maggio 2022 con la quale è stato respinto l'appello promosso dal Ministero della Cultura;

**VISTA e CONSIDERATA** la nota prot. DICA 16554 P-04.8.2.8 del 14/06/2022, acquisita al protocollo MITE/74442 del 14 giugno 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel trasmettere la sopracitata sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, ha comunicato di ritenere che fossero venuti meno i presupposti giustificanti la remissione della vicenda alla valutazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5 della L.400/88 a suo tempo formulata dal MiTE;

**PRESO ATTO** che con atto di conferimento repertorio numero 32639 Raccolta numero 14892 la Società ERG Wind Energy S.r.l. è subentrata alla Erg Wind Sicilia 3 e Erg Wind 2000 S.r.l.;

**VISTA** la nota, acquisita al prot. MiTE/85999 dell'11/07/2022, inviata anche al MIC, con la quale la Società ERG Wind Energy S.r.l., società cessionaria dei rami di azienda in precedenza di proprietà di ERG Wind Sicilia 2000 S.r.l. ed ERG Wind Sicilia 3 S.r.l., ha chiesto l'emissione del decreto di compatibilità di che trattasi;

**CONSIDERATO** che con comunicazione mail del 18 luglio 2022, il MiTE ha trasmesso al Ministero della Cultura la bozza del decreto di compatibilità ambientale al fine di condividerne i contenuti come previsto dall'art 25 comma 2 del D.Lgs 152/2006;

**VISTO** che con nota prot. 28370-P del 28/07/2022, acquisita al prot. MiTE/94408 in pari data, il Ministero della Cultura, alla luce delle succitate sentenze del TAR Sicilia, sez. di Catania, n. 1611/2021 e del CGA n. 648/2022, sulla base del parere prot. n. 19173 del 21/07/2022 del proprio Ufficio Legislativo (contenente indicazioni in merito alle modalità di prosecuzione e conclusione del procedimento di VIA in oggetto), al fine di valutare nuovi e rilevanti elementi istruttori, emersi dopo l'espressione del parere DGABAP del 10/08/2020, e allo scopo di assicurare una completa ed adeguata istruttoria, ha chiesto alla Soprintendenza di Siracusa “di volere esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità paesaggistica ed alla conformità dei sei aerogeneratori ricadenti in area boschiva, anche in considerazione di quanto previsto dal citato D. Pres. Sicilia 26/2017”;

**DATO ATTO** che con nota prot. MiTE/12508 dell'11.10.2022 questo dicastero, dovendo procedere alla celere conclusione del procedimento, anche in ragione del cospicuo tempo che è stato necessario per la definizione del contenzioso sopra richiamato, con conseguente prolungamento della tempistica, ha chiesto con cortese sollecitudine al Ministero della Cultura la condivisione, come da prassi, al fine della successiva sottoscrizione, della bozza di decreto trasmessa il 18 luglio 2022;

**VISTA** la nota della Società ERG Wind Energy, acquisita al prot. MiTE/125472 dell'11/10/2022, con la quale il proponente ha chiesto al Ministero della Transizione Energetica, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. a), D.Lgs 199/2021, *di emettere con tempestività il decreto VIA a definizione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale sopra menzionato*”;

**ACQUISITO** il parere integrativo della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura n. 38354 del 25/10/2022 al prot. MiTE/132164 in pari data, con il quale il MIC - sulla scorta della dichiarazione della Soprintendenza di Siracusa di ritenere di non dover rendere ulteriori pareri- *“dovendo ottemperare alla sentenza TAR Sicilia, sez. di Catania, n. 1611/2021, come confermata dal CGA n. 648/2022 [...] conferma il proprio parere tecnico-istruttorio espresso con prot. n. 23800 del 10 agosto 2020, con l'esclusione della condizione ambientale n. 1 come motivata nei relativi considerata”*;

**CONSIDERATO** che in ragione di quanto sopra i pareri acquisiti, di seguito riportati e quivi allegati quali parte integrante del presente decreto, sono dunque adeguati per l'espressione del giudizio di compatibilità di che trattasi:

- a) il parere positivo n. 3256 del 31 gennaio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 41 pagine;
- b) il parere positivo con condizioni ambientali n. 23800 del 10 agosto 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, acquisito al prot. MATMM/65021 del 19/08/2020, costituito da n. 12 pagine;
- c) il parere integrativo n. 38354 del 25 ottobre 2022 del Ministero della Cultura, acquisito al prot. MiTE/132164 del 25/10/2022, costituito da n. 5 pagine;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso e delle motivazioni contenute nei pareri sopracitati, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale**

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto “Parco eolico localizzato nel Comune di Carlentini (SR) con cavidotto interrato e sottostazione nel Comune di Sortino (SR), progetto di smantellamento di 38 dei 57 aerogeneratori esistenti ed installazione di 18 nuovi aerogeneratori di potenza pari a 5,5 MW” ubicato nella Regione siciliana, presentato dalla ERG Wind 2000 S.r.l. e dalla ERG Wind Sicilia 3 S.r.l., attuale ERG

Wind Energy S.r.l., con sede legale a Genova – via Marini 1, e parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

#### **Art. 2**

### **Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3256 del 31 gennaio 2020. Il proponente presenterà l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

#### **Art. 3**

### **Condizioni ambientali del Ministero della cultura**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere n. 23800 del 10 agosto 2020, come modificato dal parere integrativo n. 38354-P del 25 ottobre 2022, del Ministero della Cultura, ovvero con l’esclusione della condizione ambientale n. 1. Il proponente presenterà l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

#### **Art. 4**

### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione per le Valutazioni VIA e VAS, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2 nonché, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l’attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, per quanto concerne le condizioni ambientali di cui all’articolo 2. Per quanto concerne le condizioni ambientali di cui all’articolo 3, il Ministero della cultura effettua le attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere di competenza.

3. I soggetti ed uffici di cui al comma 2 concludono l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura e alla Regione Sicilia.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall’autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i rispettivi profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

## **Art. 5** **Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento è comunicato alla ERG Wind Energy S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Sicilia, alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ai comuni di Carlentini e Sortino, all'ARPA Sicilia.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO  
Ministero della  
Transizione Ecologica  
Direttore Generale  
18.11.2022 15:39:52  
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

**LUIGI LA ROCCA**

CN = LA ROCCA  
LUIGI  
C = IT